COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori GENCO ed altri: Modificazioni della legge 5 luglio 1965. n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4491) 1296

PRESIDENTE 1296, 1297, 1299
ASSENNATO 1296, 1297, 1298
CACCIATORE 1299
MANNIRONI, *Relatore* . . 1296, 1297, 1298, 1299
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1298, 1299
PALAZZOLO 1299
ROMEO 1297, 1298

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 1300

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 del codice stesso (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4246) . 1300

PRESIDENTE 1300, 1301, 1302, 1303
CACCIATORE 1303
GUIDI 1301, 1303
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1302
PENNACCHINI 1301
RICCIO, *Relatore* 1300, 1302

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori POËT ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4603) 1303

PRESIDENTE 1303, 1304, 1307, 1309
AMATUCCI 1305, 1307
CACCIATORE 1307
CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore* 1305
DE FLORIO 1303
MIGLIORI 1309
MITTERDORFER 1304
PENNACCHINI 1306
ROMEO 1308
TENAGLIA 1308

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1309

La seduta comincia alle 9,45.

DELL'ANDRO, *Segretario*. Da lettura del verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: Modificazioni della legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza e assistenza forense *(Approvata dalla X Commissione permanente del Senato)* (4491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Genco, Berlingieri, Jannuzzi, Lepore e Macaggi: « Modificazioni della legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » già approvata dalla X Commissione permanente del Senato.

Informo gli onorevoli colleghi che di questa proposta di legge, nelle precedenti sedute, sono stati già approvati quasi tutti gli articoli, con la soppressione dell'articolo 4 e con la modificazione dell'articolo 7. Nella scorsa seduta sospendemmo la discussione sul nuovo articolo 7-*bis* proposto dal relatore Mannironi. Lo prego di fare il punto della situazione.

MANNIRONI, *Relatore*. Nell'ultima seduta, dopo la approvazione di tutti gli articoli della proposta di legge meno l'ultimo – compresa la soppressione dell'articolo 4 – ed una modifica dell'articolo 7, era rimasto in discussione un articolo aggiuntivo, il 7-*bis*, da me proposto, concernente il rinnovo del comitato dei delegati e del consiglio di amministrazione.

Per comodità dei Commissari, desidero leggere il testo dell'articolo:

« Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e si rinnova parzialmente ogni due anni.

« Entro il secondo semestre del 1968 si effettuerà la elezione di undici delegati per i posti attualmente ricoperti dai delegati che hanno conseguito il minor numero di voti ».

Per questo secondo comma, già il signor ministro l'altra volta ed oggi l'onorevole sottosegretario Misasi, mi hanno fatto sapere che non possono accettare il criterio da me indicato per la sostituzione degli undici delegati che nella prima applicazione della legge dovrebbero essere sostituiti; mi hanno detto che intendono insistere, invece, sul sistema del sorteggio. Pertanto, come relatore, dichiaro che rinuncio alla formula che avevo prescelta, cioè quella del minor numero di voti conseguiti dai delegati da sostituire ed accetto il sistema suggerito dal Governo. Conseguentemente il secondo comma dell'artibolo 7-*bis*, risulterebbe così formulato:

« Entro il secondo semestre del 1968 si effettuerà la elezione di undici delegati per i posti attualmente ricoperti dai delegati che dovranno essere sostituiti per sorteggio. La elezione per i dodici componenti il comitato si effettuerà entro il secondo semestre del 1970. E così di seguito, alternativamente, ogni due anni.

« Il consiglio di amministrazione è costituito da nove membri nominati a scrutinio segreto dal comitato dei delegati tra i suoi componenti e si rinnova automaticamente con il rinnovarsi del comitato dei delegati ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno – in una delle scorse sedute – era nata in molti una perplessità perché si parlava tanto del rinnovo del comitato dei delegati quanto del consiglio di amministrazione. Ci sembrava che la preoccupazione principale la dovessimo avere per il consiglio di amministrazione e non per il comitato di delegati. Ora, avendo compiuto un esame più approfondito dell'argomento, è apparso che la durata in carica per quattro anni ed il rinnovo parziale ogni due anni deve avvenire anche per il comitato dei delegati, che vengono eletti dalla periferia.

Quindi la norma non poteva limitarsi soltando al consiglio di amministrazione che, come si desume dal contesto di tutto l'articolo, viene eletto dal comitato dei delegati. Bisogna, prima, rinnovare il comitato dei delegati che, a sua volta, elegge nel proprio seno il consiglio di amministrazione costituito da nove membri. A loro volta i componenti del consiglio di amministrazione vengono automaticamente sostituiti ogni due anni mano a mano che si rinnova il comitato dei delegati. Ne deriverà che, quando si rinnoverà una parte dei delegati, si rinnoverà anche parzialmente il consiglio di amministrazione e si procederà, con votazione a scrutinio segreto, alla sostituzione di quei membri che a seguito di sorteggio decadrebbero dal consiglio di amministrazione; insomma sono indissolubilmente legate le sorti e del comitato dei delegati e del consiglio di amministrazione.

I componenti del collegio dei revisori dei conti dovrebbero durare in carica quattro anni tenuto conto che anche i componenti il comitato dei delegati restano in carica quatttro anni.

ASSENNATO. Il consiglio di amministrazione ogni quanto si rinnova ?

MANNIRONI, *Relatore*. Ogni due anni, man mano che si rinnova il comitato dei delegati.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, vuole spegarci il meccanismo in relazione al numero dei delegati e del consiglio di amministrazione ?

MANNIRONI, *Relatore*. Il comitato dei delegati è composto da 23 membri i quali vengono eletti uno da ogni Consiglio dell'ordine. Il comitato dei delegati appena insediato provvede alla elezione del consiglio di amministrazione. Noi, infatti, abbiamo previsto che, nel secondo semestre del 1968, si sorteggino 11 del 23 componenti il comitato dei delegati.

Una volta rinnovato, in questo modo, il comitato dei delegati ne deriva che taluni componenti del consiglio di amministrazione decadono automaticamente in quanto facevano parte degli 11 sorteggiati.

PRESIDENTE. Ma gli 11 sorteggiati sono destinati a restare in vita o a decadere ?

MANNIRONI, *Relatore*. Gli 11 sorteggiati decadono e si ricoprono i loro posti mediante una elezione parziale. Poi, una volta ricostituito il comitato dei delegati, questo comitato nomina, *ex novo*, il consiglio di amministrazione.

In tal modo il consiglio di amministrazione si rinnova per quel tanto di posti che rimangono liberi. Nel primo semestre, quindi, viene operata la sostituzione di una parte dei componenti del consiglio di amministrazione che decadono e vengono sostituiti dai nuovi componenti eletti con votazione a scrutinio segreto da parte del comitato dei delegati.

PRESIDENTE. Riassumendo: il meccanismo va quindi avanti con le elezioni ogni due anni alternativamente per undici e per dodici dei componenti il Comitato dei delegati. Allora su questa soluzione e in questi termini, è aperta la discussione. Ha la parola il deputato Romeo.

ROMEO. Non mi pare che i termini siano del tutto chiariti. Noi siamo partiti da un presupposto: secondo la volontà del Governo si doveva rinnovare almeno per metà il consiglio di amministrazione. Il relatore Mannironi sostiene, invece, un concetto del tutto diverso. Nella scorsa seduta venne posto in rilievo che la nomina del consiglio della cassa era collegata con la nomina dei delegati. Onde la necessità di rivedere anche la norma che regola la elezione dei delegati. Si è verificato, infatti – per quanto non fosse detto nella legge – che i delegati, che potevano eleggere nel loro seno e al di fuori di questo i consiglieri di amministrazione, hanno ritenuto di eleggere tutti i consiglieri della cassa nel loro stesso seno. Da qui il legame che si è verificato fra la composizione del consiglio di amministrazione e comitato dei delegati, e ciò per iniziativa personale dei delegati stessi: la legge infatti non stabilisce affatto che il consiglio di amministrazione sia eletto fra i componenti il comitato dei delegati. Invece i delegati hanno ritenuto opportuno sceglierli proprio nel loro seno.

Ora, mentre ritengo giusto accettare il criterio proposto dal Governo, che il consiglio di amministrazione sia rinnovato parzialmente ogni due anni in modo da dare ad esso il massimo della continuità – nel primo anno tale rinnovo avviene per sorteggio – non vedo il motivo per cui anche metà dei delegati debbano decadere per sorteggio. Alla prossima scadenza del mandato i delegati saranno nominati per quattro anni; loro stessi procederanno mediante sorteggio a individuare quella metà dei consiglieri che decadranno subito e procederanno alla elezione dei nuovi consiglieri per ricoprire i posti resisi vacanti a seguito di sorteggio. Dopo due anni decadrà quella metà dei consiglieri che era rimasta in carica e sarà rinnovata. Non mi sembra, però, che vi sia motivo per cui anche i delegati debbano rinnovarsi ogni due anni. I delegati saranno nominati ogni quattro anni, regolarmente, dai Consigli dell'ordine e, poi, loro stessi nomineranno – nel loro seno se lo crederanno – il consiglio di amministrazione; ma in ogni caso non vedo il motivo di collegare il rinnovo per metà del consiglio, con il rinnovo per una metà dei componenti del comitato dei delegati. Mi pare che ci si debba preoccupare che vi sia una continuità nell'amministrazione della cassa e non nella rappresentanza dei delegati che, credo, hanno l'obbligo di riunirsi una sola volta in un anno. Questo è il mio modesto parere e vorrei un chiamento da parte del relatore.

PRESIDENTE. Prima di dare nuovamente la parola al relatore, vorrei sentire tutte le obiezioni che gli onorevoli colleghi hanno da fare.

ASSENNATO. Ritengo che il concetto sia quello di assicurare nella amministrazione della Cassa la continuità della presenza di persone esperte. Non ricordo bene se nella scorsa seduta la nostra attenzione si sia fermata sul consiglio di amministrazione o sul comitato dei delegati...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Credo si trattasse del consiglio di amministrazione. Debbo dire, però, che avendo sentito gli uffici del Ministero, pare che sia più organico prevedere la continuità dell'uno e dell'altro organo. In tal modo la formula del nuovo articolo che il Governo intende proporre non sarà molto distante da quella suggerita dal relatore Mannironi. La nostra proposta dovrebbe essere questa: il comitato dei delegati dura in carica quattro anni e si rinnova parzialmente ogni due. Quindi abbiamo anche l'organo di base che soggiace a questo criterio dell'alternanza e della continuità.

Nel primo biennio la elezione parziale si effettua mediante l'elezione di 11 delegati, nel secondo biennio con l'elezione di 12. Questa norma è chiaramente indicata perché dovrà valere per sempre seguendo questa alternativa di 11-12. Il consiglio di amministrazione è costituito da 9 membri eletti a scrutinio segreto, tra i componenti il comitato dei delegati, ogni due anni immediatamente dopo il rinnovo parziale del comitato predetto.

ROMEO. Ma così portiamo un'altra innovazione perché, ora, la legge in vigore non dice che i componenti del consiglio di amministrazione debbano essere eletti fra i componenti del comitato dei delegati.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Allora diciamo che debbono essere scelti fra i membri del comitato dei delegati, con l'intesa che, successivamente al rinnovo parziale del comitato, viene rinnovato anche il consiglio di amministrazione e tale rinnovo può avvenire anche scegliendo delle persone al di fuori del comitato dei delegati. Questo mi pare che sia il concetto.

ASSENNATO. La certezza della continua presenza di persone sperimentate nel consiglio di amministrazione non la raggiungiamo con il meccanismo illustrato in quanto rinnovando ogni due anni la metà del comitato dei delegati quasi certamente si rinnoverà, di riflesso, il consiglio di amministrazione in quanto una certa parte dei suoi componenti probabilmente decadrà per effetto delle sostituzioni che si avranno fra i componenti il comitato dei delegati. Ma è stato detto « può essere », quindi la certezza della continuità non si raggiunge con questo meccanismo, e dato che si affaccia un dubbio sarebbe bene chiarirlo. Infatti, se i membri del consiglio di amministrazione possono essere eletti al di fuori delle persone che compongono il comitato dei delegati perché non lo si dice? Certamente, se formuliamo la norma in modo non imperativo, saranno sempre eletti al consiglio di amministrazione coloro che fanno parte del comitato dei delegati. Ma, allora, conviene formulare la norma in questo senso perché solo così sarà assicurata la continuità dell'organo anche attraverso i successivi rinnovamenti.

MANNIRONI, *Relatore.* Sin dalla seduta scorsa avevo presentato un nuovo testo dell'articolo 7-*bis* in cui, era previsto il rinnovo parziale del comitato dei delegati ogni due anni e, in sede di prima applicazione di questa nuova legge, si doveva procedere al sorteggio degli 11 dei delegati, da effettuarsi nel secondo semestre del 1968, che avrebbero dovuto essere rieletti dalla base. Con il rinnovo parziale dei delegati si sarebbe dovuto procedere anche al rinnovo parziale del consiglio di amministrazione, fermo restando che i componenti di ciascuno di questi due organismi dovevano restare in carica quattro anni. Senonché mi è parso che il testo da me predisposto non abbia avuto una generale approvazione. Il rappresentante del Governo, allora, ha ritenuto di proporre un altro testo dell'articolo 7-*bis* in cui non si parla più di elezioni, né totali, né parziali, del comitato dei delegati, ma si procede soltanto al rinnovo di una parte del consiglio di amministrazione e, precisamente, si dovrebbero sorteggiare quattro dei membri del consiglio di amministrazione sui nove che lo compongono, sostituendo soltanto quei quattro membri, e ciò entro il secondo semestre del 1968, restando inteso che, nel 1970, si procederà al rinnovo degli altri cinque consiglieri di amministrazione. Debbo dire che, personalmente, non sono convinto di questa soluzione soprattutto per il fatto che ne deriverebbe una situazione anomala in quanto, rinnovato con la legge oggi in vigore nel marzo o nel luglio di quest'anno l'intero comitato dei delegati, resterebbero in carica cinque consiglieri di amministrazione che non fanno parte, in alcun modo, del comitato dei delegati.

Tenuto conto però che questo mio rilievo non è determinante e considerato che, continuando a discutere su questo argomento, correremmo il rischio di non arrivare alla approvazione di questa legge nel corso della legislatura, dichiaro, pur convinto della bontà della mia tesi originaria, di accettare il testo del Governo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo ha formulato il testo di questo articolo aggiuntivo secondo il criterio che già a suo tempo aveva espresso.

Il testo verrebbe, quindi formulato in questo modo: « I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni. Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti, nel successivo biennio si effettua la elezione dei restanti cinque consiglieri ». Segue, quindi, la norma transitoria: « Per la prima attuazione delle norme di cui all'articolo 7-*bis* della presente legge, la scelta dei consiglieri da rieleggere, si effettua, mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo semestre dell'anno 1968; la elezione dei successivi cinque componenti avrà luogo nel secondo semestre del 1970 ».

Abbiamo adottata questa soluzione perché la prima - quella di investire l'organo base, cioè il comitato dei delegati - poteva portare, a detta dello stesso relatore Mannironi, e a detta di altri componenti la Commissione, ad alcuni inconvenienti. L'inconveniente principale poteva essere questo: che tutti e nove i membri del consiglio di amministrazione - ipotesi limite - essendo eletti fra i componenti del Comitato dei delegati potessero essere compresi nel sorteggio per il rinnovo dei primi undici componenti il comitato dei delegati, fugando la possibilità di garantire quella continuità che, invece, intendiamo garantire o, viceversa, avrebbe potuto accadere che nessuno dei nove componenti il consiglio di amministrazione venissero sorteggiati fra gli undici delegati da rimuovere subito rimanendo, quindi, in carica per sei anni. È solo per evitare questo inconveniente che abbiamo deciso di non prendere in considerazione l'organo di base, cioè il comitato dei delegati, per il quale resta la normativa vigente e cioè dura in carica quattro anni investendo, invece, con questo nuovo sistema solo il vertice, cioè il consiglio di amministrazione per il quale, da oggi in poi, varrà questo meccanismo ad alternanze di quattro e cinque, quattro e cinque, e che in sede di prima attuazione ricorre al sorteggio, che è l'espediente provvisorio per mettere in moto questo nuovo sistema.

PRESIDENTE. Perché da tutti i componenti della Commissione, sia ben considerata la nuova formulazione, vorrei rileggere l'articolo 10 del testo della legge 5 luglio 1965, n. 798: « Il presidente, il comitato dei delegati, i componenti del consiglio di amministrazione, ed i componenti del collegio dei revisori dei conti, della cassa, durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti ». Resto inteso che con la nuova formulazione, non si sopprime l'intero articolo 10, ma si innova soltanto la parte relativa al Consiglio di amministrazione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi sembra evidente che l'articolo 10 non va soppresso. Infatti la nuova normativa che stiamo elaborando è una specificazione solo di quella parte dell'articolo 10 che riguarda la composizione e la elezione del consiglio di amministrazione, ferma restando la norma generale della durata in carica per quattro anni dei singoli consiglieri e della non immediata rieleggibilità. In altre parole per quanto riguarda il consiglio di amministrazione ribadiamo la norma generale: una durata dell'incarico sulla base di quattro anni. Però stabiliamo un meccanismo diverso mediante un rinnovo parziale e biennale dei componenti l'organo in modo da creare una continuità fra i vari consiglieri in carica.

CACCIATORE. Sono d'accordo sul nuovo testo dell'articolo 7-*bis* presentato dal Governo. Mi domando, però, come si procederà al sorteggio: dobbiamo stabilire delle norme o dobbiamo delegare il ministro?

MANNIRONI, *Relatore*. Il sorteggio lo disporrà il comitato dei delegati quando si dovrà procedere all'elezione del consiglio di amministrazione. Mi pare che quanto stiamo dicendo sia sufficiente ai fini interpretativi.

PRESIDENTE. Allora, preso atto dell'articolo 7-*bis* nella formulazione proposta dal Governo possiamo passare alla votazione. Ci sono dichiarazioni di voto?

PALAZZOLO. Io sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7-*bis* nella formulazione proposta dal Governo:

« I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni.

« Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua la elezione dei restanti cinque componenti.

« Per la prima attuazione delle norme di cui all'articolo 7-*bis* della presente legge, la scelta dei consiglieri da rieleggere si effettua mediante sorteggio; la elezione dei primi quattro componenti ha luogo entro il secondo

semestre dell'anno 1968; la elezione dei successivi cinque componenti avrà luogo entro il secondo semestre del 1970 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Gli articoli 7, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono soppressi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Con riserva di coordinamento del testo la proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4246: « Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso codice ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione ed abrogazione dell'articolo 144 dello stesso codice *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (4246).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge che modifica gli articoli 143, 159 e 159 del codice della navigazione ed abroga l'articolo 144 dello stesso codice, già approvato dalla II Commissione permanente del Senato.

Prego il relatore Riccio di fare il punto della situazione.

RICCIO, *Relatore*. Il disegno di legge all'ordine del giorno riguarda la modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, e l'abrogazione dell'articolo 144 dello stesso codice. Le norme attualmente in vigore – articolo 143 del codice di navigazione – stabiliscono che una nave, per avere la nazionalità italiana deve appartenere almeno per due terzi a cittadini italiani o a enti oppure a società autorizzate. Sono società autorizzate quelle che, oltre ad avere la sede in Italia, possono dimostrare di avere la prevalenza di interessi italiani sia nel capitale che negli organi di amministrazione e di direzione. Società, poi, che non abbiano questi particolari requisiti possono essere equiparate alle società italiane, con apposito decreto del Ministero della marina mercantile, e per motivi di interesse nazionale (art. 144). Quando una nave nazionale, nel corso della sua esistenza, venga ad appartenere per la quota superiore ad un terzo (8 carati) a stranieri, oppure ad enti o società non autorizzate, il codice prevede due diverse procedure a seconda che la quota appartenente a società straniere non ecceda i due terzi, oppure li ecceda. Nel secondo caso i carati eccedenti in possesso di stranieri, dovranno essere ceduti in proprietà nazionale, entro sei mesi dal giorno in cui si è verificata la eccedenza (art. 158). Nel primo caso, invece, l'autorità marittima provvede di ufficio alla procedura per la remissione di bandiera della nave.

Questa normativa, introdotta nel codice del 1942, ha apportato notevoli restrizioni che non appaiono più conformi ai tempi attuali. Il presente disegno di legge mira, pertanto, pur nell'assoluta salvaguardia dei criteri di nazionalità, a promuovere una maggiore possibilità di partecipazione dei capitali stranieri allo sviluppo della nostra marina mercantile ed a risolvere, nel contempo, talune difficoltà che l'evolversi della situazione ha determinato. In particolare voglio aggiungere, che l'estendersi, anche in campo marittimo, delle società per azioni ha creato notevoli imbarazzi al Ministero della marina mercantile per il controllo dell'appartenenza del capitale. Imbarazzo che, come quando le azioni sono al portatore, ha condotto a norme ancora più restrittive che, praticamente, tolgono ogni possibilità di partecipazione al capitale straniero.

Le norme proposte con questa legge prevedono, invece, che per mantenere la nazionalità italiana della nave, è sufficiente che la quota di proprietà non sia inferiore alla metà dei carati. È stata anche abolita ogni restrizione per quanto riguarda la formazione del capitale delle società autorizzate a possedere navi italiane, essendo sufficiente la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di direzione e di amministrazione.

Una più ampia liberalizzazione è prevista anche per i natanti da diporto di piccolo tonnellaggio, le cui possibilità di sviluppo sono

state fino ad oggi gravemente limitate dalle norme invero eccessive del codice. Per quanto riguarda le procedure previste per il caso in cui, nel corso della vita della nave, non avvengano mutamenti della sua proprietà, per quote superiori ai sedici carati, il limite per l'applicazione delle due diverse procedure, è stato completamente mutato, portandolo da sedici a diciotto carati.

Nel suo complesso il presente disegno di legge si preoccupa, giustamente, di adeguare l'attuale normativa alle esigenze dell'economia per favorire lo sviluppo della marina mercantile nazionale aiutando le aziende che costruiscono mezzi nautici da diporto, aziende attualmente sacrificate senza alcuna ragione. Credo che questo sia il senso della legge e, giacché nella seduta scorsa analizzai le singole norme, non mi rimane, oggi, che raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Riccio e dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Al primo articolo non sono stati presentati emendamenti. Do, quindi, lettura dell'articolo 1 per la sola parte che ha riferimento all'articolo 143 del codice della navigazione, cioè alla nazionalità dei proprietari di navi italiane.

ART. 1.

Gli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 143* (*Nazionalità dei proprietari di navi italiane*).

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati:

a) a cittadini italiani;

b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;

c) a società relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria.

Agli effetti della lettera *c*) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle società in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di società costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani.

Non sono richiesti i requisiti di cui al presente articolo, per l'iscrizione nei registri tenuti dalle Autorità marittime nello Stato delle navi da diporto o di uso privato di stazza lorda uguale od inferiore a venticinque tonnellate, se a vela, ed a dieci, se a propulsione meccanica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La seconda parte dell'articolo 1 fa riferimento all'articolo 158 del codice della navigazione concernente la proprietà di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati. In proposito ha chiesto la parola il deputato Guidi.

GUIDI Noi stiamo esaminando una legge i cui contenuti mi sembrano abbastanza strani ed estranei al nostro tipo di lavoro e di preparazione. Infatti nella relazione si dice: « per determinate navi che non raggiungono un certo livello di carati ». Ma io credo che ci possano essere anche delle questioni di carattere economico. Io comprendo che nella prima parte si considerino interessi nazionali; ma nella seconda parte ci sono delle norme di carattere economico delle quali non conosco né la portata, né le implicazioni: vorrei, quindi, veder chiaro in questa seconda parte. Qual è ad esempio il parere della competente commissione? Noi, infatti, possiamo valutare, di questa legge, soltanto gli aspetti giuridici, e non gli altri aspetti. C'è qualche collega che è in grado di illuminarci? Cioè quali saranno le conseguenze da un punto di vista economico di questa nuova norma? Saremmo molto grati se queste delucidazioni ci fossero date, in modo da valutare con coscienza gli aspetti salienti di questa legge. Io per primo faccio presente il mio disagio a decidere in materia.

PENNACCHINI. La richiesta del deputato Guidi mi sembra particolarmente centrata, in quanto la materia che andiamo a decidere mi pare esuli di gran lunga dalla competenza specifica di questa Commissione. Vero è che sono scaduti i termini per il parere del-

la Commissione competente, - ed ho il dubbio se la competenza primaria sia proprio della Commissione giustizia oppure della Commissione trasporti - ma, a mio giudizio, ed in mancanza addirittura di un parere, andiamo a legiferare su una questione che non riguarda la competenza primaria di questa Commissione. Ma, poiché le cose sono a questo punto queste nostre osservazioni non vanno, evidentemente, considerate come la volontà di frapporre ulteriori ostacoli all'*iter* di questa legge che, fra l'altro, è proposta dal Governo. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore qualche chiarimento riguardo l'articolo 158. Se non erro, e mi corregga il Relatore nella sua particolare competenza, qui si tratta di dar luogo ad una possibilità per cui, chi possiede una certa maggioranza di carati, (la totalità dei carati sono 24) può essere - secondo la procedura prevista dall'articolo 143, terzo comma - addirittura espropriato di questa sua quota per far luogo ad una situazione - quella prevista sempre dall'articolo 143 - che consenta di mantenere la bandiera italiana. Su questo sistema, dal punto di vista nazionalistico, non avrei nulla da eccepire, ma avrei qualcosa da eccepire sotto il profilo giuridico. Comunque, domani questa situazione può trovare la sua riversibilità in casi analoghi di naviglio battente bandiera estera, con una maggioranza di carati di proprietà italiana. Quali sono, quindi, le conseguenze che si verrebbero a verificare a seguito di questa norma che potrei chiamare, se non altro, un po' prepotente, con cui una maggioranza di carature può addirittura essere espropriata a vantaggio di un'altra bandiera? In questo momento parlo come giurista e non come deputato italiano. Non vi sembra che vi sia una certa lesione di diritti in questa procedura? Volevo, poi, pregare il collega Riccio di illuminarci sull'articolo 144 che verrebbe abrogato.

RICCIO, *Relatore*. Signor Presidente, in merito al parere da richiedere alla Commissione trasporti è chiaro che non posso che rimettermi alla decizione della Commissione. Credo, però, che per l'articolo 158 ci sia da fare una osservazione.

Approvato l'articolo 143 nel nuovo testo e, quindi, determinate le condizioni per il riconoscimento della nazionalità dei proprietari di una nave, col nuovo testo dell'articolo 158 si tende soltanto a dare delle garanzie per mantenere la prevalenza degli interessi italiani. Sono previste, perciò, delle procedure che, sotto l'aspetto giuridico costituzionale, appaiono indenni da obiezioni. In realtà, si tratta di tutelare il lavoro italiano e si tratta, soprattutto, di evitare evasioni gravissime, che sono in atto, come, ad esempio, di navi italiane che figurano sotto bandiera straniera attraverso dei giochi poco chiari. Se fosse prevista la procedura espropriativa, senza una procedura consensuale preliminare, si potrebbe fare una osservazione di natura giuridica, ma qui, invece, si dice: la cessione dei carati eccedenti deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui questa eccedenza si è verificata. Solo se trascorso detto termine, e per la garanzia della prevalenza dell'interesse italiano, è ammessa la possibilità della vendita giudiziaria dei carati che producono l'eccedenza.

Chiarito questo punto, sotto l'aspetto giuridico, debbo aggiungere, nei riguardi dell'aspetto pratico, che questa è una norma di spinta per la produzione dei nostri cantieri nel senso che, attraverso questa via, si tende in qualche modo a garantire la produzione proprio dei nostri cantieri.

Non vorrei, su questo punto, sottolineare le discussioni dei rapporti fra l'Italia e la CEE. Come non vorrei richiamare a questa Commissione discussioni molto vivaci che si sono verificate in sede di CEE, quando il Parlamento italiano ha fatto la legge ponte, per le costruzioni navali. Desidero soltanto dire che questa legge, è una legge di garanzia e di copertura del lavoro italiano, proprio in rapporto alla incentivazione che è prevista anche nella legge ponte. Quindi, la legge è di liberalizzazione o, piuttosto, è di assestamento, del rapporto fra il capitale italiano ed il capitale straniero. Ma vorrei, infine, soprattutto assicurare gli onorevoli colleghi che lo sviluppo che il Ministero della marina mercantile intende dare, in rapporto ad una certa programmazione delle opere cantieristiche, fa sì che esso annetta grande importanza a questa norma. Quindi la legge è da approvare.

PRESIDENTE. Il Relatore insiste, dando un'ampia motivazione, per la richiesta di approvazione della legge. C'è, invece, una richiesta di parere alla X Commissione. Prima di mettere in votazione la richiesta del parere vorrei conoscere il punto di vista del Governo e sul parere e sul merito.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se la Commissione vuole avere maggiori elementi di giudizio, chiedendo il parere della X Commissione, mi rimetto alla Commissione. Ritengo, però, che le delucidazioni date dall'onorevole Relatore siano chiare ed interessanti.

CACCIATORE. Vorrei, innanzitutto, ricordare che siamo in sede legislativa e la nostra preoccupazione è, quindi, quella di fare una legge chiara sia per chi la dovrà applicare, quanto, in primo luogo per noi stessi. Da qui la opportunità di maggiori chiarificazioni e non credo che a questa richiesta di acquisire il parere della X Commissione gli onorevoli colleghi intendano opporsi.

GUIDI. La nostra richiesta di rinnovare, oggi, il seguito della discussione in attesa del parere della X Commissione è suffragata anche dalla dichiarazione dell'onorevole Relatore che ha precisato come questa legge comporti delle grosse implicazioni di carattere economico. Se stabiliamo dei termini, anche brevi, per chiedere il parere, si potrebbe, nel frattempo, attraverso l'acquisizione di informazioni presso altri onorevoli colleghi, giungere ad una migliore valutazione della norma. Quindi un rinvio ci permetterebbe di non arrivare ad un voto alla cieca. Le notizie e gli argomenti di cui oggi siamo in possesso non ci consentono una esatta valutazione della legge in discussione.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che non ho alcuna difficoltà per chiedere stasera stessa il parere alla X Commissione (anche se poi non posso dire quando il parere medesimo ci sarà dato). Tuttavia osservo che anche nella scorsa seduta abbiamo rinviato il seguito della discussione di questa legge allo scopo di un maggiore approfondimento dell'argomento. Addirittura si sostenne che l'assenza del deputato Pellegrino – particolarmente esperto in questa materia – era di impedimento ad un approfondito esame dell'argomento. Comunque metto in votazione la richiesta di parere alla X Commissione. Chi è favorevole alzi la mano.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Poët ed altri: Nuove norme in materia di concorsi notarili *(Approvata dalla II Commissione permanente del Senato)* (4603).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Poët, Forma e Attaguile: « Nuove norme in materia di concorsi notarili » già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore Cavallaro ha già svolto la sua relazione in una precedente seduta. Nel frattempo ci sono arrivate delle sollecitazioni e quello che è più importante sono arrivati degli emendamenti. Proseguiamo quindi nella discussione generale.

DE FLORIO. Approfitterò della discussione generale per illustrare bevemente gli emendamenti che abbiamo avuto l'onore di sottoporre alla presidenza. Comprendiamo perfettamente la necessità di una riforma dell'ordinamento notarile dato che le norme attuali risalgono al 1903. Da allora, infatti, molte cose sono cambiate nella struttura del Paese e, certamente, anche nella struttura delle carriere notarili. Per altro, comprendo anche la necessità di un compromesso, di una legge stralcio, che potrebbe contribuire a sanare quelle situazioni che con il tempo si sono dimostrate inadeguate alle esigenze dei concorsi notarili. Sappiamo, ad esempio, che per quanto riguarda le assegnazioni dei notai alle sedi più ambite ci sono state delle situazioni molto controverse, tanto da ricorrere preventivamente al Consiglio di Stato che ha stabilito dei criteri da seguire nella assegnazione delle sedi notarili, eliminando in tal modo e ricorsi e incertezze.

Però quello che è stato per me, in un primo tempo, motivo di perplessità e, con la maturazione dell'argomento, è divenuto motivo di decisa opposizione, riguarda uno dei capisaldi della proposta di legge Poët, cioè la riduzione del limite per l'accesso all'attività professionale di notaio a 35 anni di età. C'è nella legge il richiamo ad una necessità: il bisogno di adeguare con il rinnovamento professionale, l'esigenza di un miglioramento qualitativo della professione. Cominciamo, intanto, con il dire che il notaio è un libero professionista come tutti gli altri. Quindi, come per le altre libere professioni, guarderemo con molto sospetto ad una delimitazione dei limiti di età per l'esercizio di questa professione e guardiamo, con altrettanto sospetto. ad una delimitazione tanto rigida come quella che si vuole attuare con questa legge.

Credo che le caratteristiche dell'attività di notaio, pur comprendendo la funzione pubblicistica che eminentemente viene svolta in questa attività, non può certo caratterizzarsi all'atto pratico come una professione che richieda particolari doti di dinamismo giovanile. Infatti, direi che le caratteristiche della professione di notaio, sono quelle di una competenza professionale che, pur volendolo non può essere negata a coloro che hanno superato

i quaranta-cinquanta anni e che viene garantita dal fatto che per accedere alla professione di notaio vengono espletati dei regolari concorsi, che costituiscono il criterio di selezione più adeguato che non quello dell'età.

Oltre a questo, credo che ragioni di sobrietà, di onestà e di preparazione professionale debbono esortarci a ritenere il limite di età assolutamente secondario e, nella specie, direi del tutto ingiustificato. Basti pensare che un comma dell'articolo 1 vuole avere la benevolenza di limitare a 40 anni la possibilità di affrontare il concorso per coloro che abbiano già compiuto la pratica notarile, mentre un avvocato di 45 anni, dotato, per i suoi impegni professionali, di attitudini fisiche maggiori di quelle richieste dall'attività notarile, si vedrebbe, da questa legge, negata la possibilità di accedere ad un posto per cui abbia già compiuta la prescritta pratica. Tutto ciò non può trovarci consenzienti in quanto, secondo me, da questa legge emerge una posizione corporativa. Credo, infatti, che i consigli degli ordini notarili si siano pronunciati a favore di questa legge, ma è evidente che ciò serve a consolidare determinate situazioni di privilegio già acquisite. Noi, invece, non dobbiamo tutelare una determinata categoria di fronte alle aspirazioni legittime degli altri cittadini che, in possesso dei requisiti necessari, vogliono dedicarsi alla professione di notaio. Da qui la nostra opposizione al limite di età per cui, nell'emendamento che abbiamo presentato, e che ho illustrato in questo mio breve intervento, vi è, in linea di principio, il mantenimento del limite di età ai 50 anni, come nell'attuale ordinamento. Al fine, poi, di lasciare aperta la possibilità di un accordo con tutti i gruppi parlamentari, siamo disposti ad accettare una soluzione di carattere subordinato con la riduzione al massimo a 40 anni.

Oltre a tutto, per la valutazione dei criteri per gli avanzamenti interni e per le assegnazioni alle sedi vacanti, ritengo esatto l'emendamento proposto dal collega Romeo, specialmente per alcuni titoli ed in particolar modo per quanto attiene ai meriti di guerra. Inoltre, ritengo giustissimo che si tenga conto, a questi fini, anche dell'attività esercitata nel campo forense. Un'attività che (per parallelismo, direi) con la professione di notaio ha delle affinità tanto ovvie che non mi pare il caso di illustrarle.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli onorevoli colleghi che mi hanno chiesto di poter intervenire nella discussione, vorrei dar lettura degli emendamenti che sono stati presentati.

Uno degli emendamenti è del deputato De Florio che propone l'abrogazione di tutto l'articolo 1. In via subordinata dice: « Sostituire i 35 anni con i 40 ». Questo emendamento del deputato De Florio coincide press'a poco, con un emendamento del deputato Amatucci che vorrebbe portare a 45 anni il limite di età.

Ci sono quindi alcuni emendamenti del deputato Romeo. Ne do lettura.

All'articolo 1, n. 2, aggiungere le seguenti parole: « Rimangono salve le elevazioni di età previste da leggi speciali ».

All'articolo 3 si propone l'aggiunta dei seguenti punti:

« *p*) decorati al valor militare: da 1 a 2;

q) mutilati ed invalidi di guerra e per fatto di guerra: fino a 2;

r) combattenti e reduci della prigionia: fino a 1½;

s) feriti in guerra fino a ½.

All'articolo 11, dopo il primo comma, aggiungere le seguenti parole:

« Coloro che non abbiano con seguita la idoneità in due concorsi per esami non sono ammessi a sostenere ulteriori prove ».

C'è poi ancora un emendamento del collega Cacciatore:

« Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 è sostituito dal seguente: " Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e non aver compiuto gli anni 35 alla data del decreto che bandisce il concorso.

Coloro che hanno già completato la pratica notarile alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono partecipare ai concorsi notarili fino al compimento del 50° anno di età ".

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BREGANZE

MITTERDORFER. Vorrei intervenire in questo dibattito sulla proposta di legge del senatore Poët ed altri, relativo alle nuove norme in materia di concorsi notarili, per far presente alla Commissione la situazione particolare in cui ci troviamo in provincia di

Bolzano per il fatto che la maggioranzaa della popolazione che ivi vive è di lingua tedesca. Mi sembra, cioè, giusto intervenire per spiegare la situazione in cui ci troviamo in ordine alle norme legislative vigenti in materia di uso della seconda lingua e per proporre, possibilmente, un'aggiunta alla proposta di legge che abbiamo in esame in modo da precisare che il notaio – che costituisce un pubblico ufficio – deve conoscere la seconda lingua. La motivazione è questa: un ufficio che è al servizio di tutta la popolazione, non può espletare il proprio servizio con sufficiente efficacia se non si tiene conto che l'ufficio ha da trattare con persone per le quali la madre lingua è la tedesca e che solo in parte conosce la lingua italiana.

Devo dire che non esiste allo stato attuale una norma dello Stato che imponga per tutti i pubblici servizi, il bilinguismo. L'unica norma che, attualmente, regola questa materia in base al dettato dello Statuto Trentino Alto Adige si trova negli articoli 84 e 85 dello Statuto stesso; è una norma di attuazione che non impone, come ho già detto, la conoscenza della seconda lingua, ma rende possibile lo espletamento di concorsi speciali per la pubblica amministrazione con la condizione della conoscenza della seconda lingua, oppure con la possibilità di espletamento di esame in lingua tedesca.

Questa è la norma che è in vigore, norma di attuazione dello statuto speciale del Trentino Alto Adige. In base a questa norma sono stati già espletati concorsi speciali in diversi settori della pubblica amministrazione, come nell'amministrazione delle poste, in quella delle finanze, mentre è in atto di espletamento un concorso presso il Ministero dei lavori pubblici.

Ciò detto, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione questa particolare situazione tanto che proporrei – e vorrei sentire, in proposito il pensiero dell'onorevole relatore – un emendamento aggiuntivo, per chiedere che, nei riguardi dei notai della provincia di Bolzano, sia posta come condizione la conoscenza della seconda lingua.

Se un tale emendamento non dovesse essere accolto dalla Commissione presenterò un ordine del giorno al Governo per chiedere che, nei bandi dei concorsi notarili, si impegni a porre delle norme per la più completa attuazione dei principî contenuti nelle disposizioni di attuazione dello Statuto della regione. Debbo anche fare presente al Governo che, ultimamente, sono stati espletati dei concorsi senza che fosse tenuta presente questa esigenza e ciò mi ha indotto ad intervenire in questa sede per cercare di modificare tale situazione ed adeguarla alle sigenze del tutto particolari della provincia di Bolzano.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. La richiesta del deputato Mitterdorfer, a mio giudizio, esorbita dal campo estremamente limitato di questa legge stralcio, ed investe un aspetto di carattere generale. I concorsi per notaio, sono concorsi di carattere nazionale, come ad esempio, quelli per i magistrati. Quindi, disposizioni di carattere particolare, che scindano i concorsi di carattere nazionale in concorsi provinciali, non potrebbero in ogni caso, essere fatte per i concorsi notarili soltanto, ma dovrebbero interessare anche tutti gli altri concorsi di carattere nazionale. Quindi, mi pare che la proposta del deputato Mitterdorfer esorbiti il campo ristretto della proposta di legge che è al nostro esame.

Perciò che riguarda le difficoltà nei confronti della popolazione bilingue che non conosce la lingua italiana, mi pare che siano del tutto superficiali, in quanto il notariato prevede l'istituto dell'interprete.

Debbo dire, altresì, che l'esame per la nomina a notaio non costituisce l'inizio della professione, inizio che avviene, invece, con la richiesta di trasferimento. È evidente che coloro che chiedono il trasferimento cercheranno di andare nei posti in cui si ritengono più adatti per esercitare la professione.

Non solo: fra i requisiti per il trasferimento sono previsti diversi titoli, fra cui quello dell'attitudine. Così, per colui il quale chiede il trasferimento a Bolzano, la commissione, nel tenere conto delle attitudini, non potrà non tenere conto anche della conoscenza della lingua tedesca.

In ogni caso, per concludere, mi sembra che questo argomento esorbiti dalla questione in discussione e nel caso di specie c'è sempre un interprete.

AMATUCCI. Vorrei, però, far presente al deputato Cavallaro Francesco che diverse cause sorgono proprio a causa della leggerezza con cui è stato scelto l'interprete. Chiederei, quindi, che nel caso specifico si trattasse di un interprete ufficiale.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Questo è ancora un altro problema. Comunque non si possono fare due pesi e due misure. Forse potrei suggerire al collega Mitterdorfer

di trasformare il criterio da lui suggerito in un ordine del giorno in modo che la commissione possa esaminare la cosa in un secondo tempo.

PENNACCHINI. È stato osservato che la proposta di legge al nostro esame contiene materia pressoché immune da contagi di natura politica. Forse per questo motivo mi trovo in larga parte d'accordo con l'intervento del deputato De Florio, la cui lucida esposizione ha precorso in molti punti quanto sto per dire. Il punto centrale della attuale proposta di legge è la questione dell'abbassamento dei limiti di età. Mi domando in via pregiudiziale: la carriera del notaio, la sua posizione, è una libera professione o no ? Non chiedo una risposta, però dichiaro subito che se si propende per la libera professione è estremamente grave porre dei limiti di età. È un precedente di una gravità tale sul quale invito tutti gli onorevoli colleghi a meditare.

Pensiamo per esempio, a domani, ad un avvocato che non può più esercitare, o ad un qualsiasi altro professionista, oppure a chiunque intenda intraprendere questa carriera: perché impedirgli di dare l'esame ? Forse perché categorie di questo genere sono più preparate delle altre ? Ho letto con attenzione la relazione che precede la proposta di legge: si dice che il limite di 50 anni rischia di tenere lontani dai concorsi notarili i giovani. E perché ? « Mentre il limite di 35 anni appare in grado di eliminare l'inconveniente segnalato... ». Ed ecco qui che ritorna la domanda di base: che cosa è il notariato, una libera professione o no ? « ...garantisce l'acquisizione di quelle esperienze e specializzazioni richieste in misura preponderante da questa professione ». Francamente sono dei punti di vista che io rispetto, ma sui quali non mi sento assolutamente di concordare.

Quale è l'altra faccia dell'alternativa ? Non è una libera professione ? Ed allora i notai debbono essere considerati come degli impiegati, soprattutto ai fini economici. Perché questa è una questione di fondo che occorre veramente affrontare e che non possiamo trascurare. Questa è infatti una questione che investe riflessi di natura morale che non possiamo trascurare e perciò dobbiamo decidere se si tratta di una libera professione oppure no.

Mi trovo, poi, completamente d'accordo con l'emendamento del deputato Romeo per quanto riguarda la necessità di far salvi i benefici per alcune categorie quali gli ex combattenti e categorie assimilate e credo in questo, onorevole Presidente, di interpretare anche il suo pensiero.

In sede di articolo 3 faccio una osservazione di natura per così dire morale, se la parola non è eccessivamente grossa.

Abbiamo assistito ad una certa sperequazione sotto l'aspetto dell'importanza della dignità del notaio e, soprattutto, sotto il profilo degli introiti di natura economica, fra sedi e sedi notarili, per cui la corsa alle sedi principali, mentre da un lato è motivata dalla necessità di un maggiore prestigio, dall'altro tende ad evitare di restare perennemente ancorati a sedi meno importanti con la conseguenza che, per raggiungere gli introiti necessari alla vita di un notaio spesso si deve ricorrere alla cassa conguaglio. Evidentemente, questo argomento diventa rilevante quando si parla dei titoli per il trasferimento e faccio notare che, per l'aspirazione alle sedi migliori, il punteggio che deriva dall'anzianità ha un massimo di 15 punti, mentre, se non erro, il punteggio dato dai concorsi può raggiungere un massimo di 21 punti e ciò mi pare eccessivo in quanto può completamente annullare delle anzianità anche di 30 anni in sedi disagiate a favore di notai appena nominati. A mio giudizio una valutazione del genere non è per nulla equa e si potrebbe rimediare elevando il punteggio derivante dall'anzianità almeno a 20 punti per consentire un trattamento più giusto nei confronti di coloro che, per tanti anni, hanno lavorato in sedi particolarmente disagiate.

Sempre ai fini del punteggio desidero dire che concordo con l'emendamento Romeo nei riguardi dell'assegnazione di determinati punteggi a favore di decorati, mutilati ed invalidi, combattenti e reduci, feriti in guerra. Queste categorie sono state sempre considerate in qualsiasi concorso e non vedo perché debbano essere dimenticate in questa proposta di legge.

Mi trovo anche d'accordo con quanto testé detto dal deputato De Florio circa l'esercizio della professione forense. È possibile che non debba contare nulla, ai fini del punteggio, avere esercitato per anni la professione di avvocato o procuratore mentre debbano contare altri titoli a mio giudizio meno importanti ?

Anche l'esercizio di funzioni giudiziarie, che vedo relegato alla lettera *d*), è limitato a coloro che hanno ricoperto, per almeno un triennio, la carica di vice pretore onorario, con l'assegnazione di un punteggio esiguo. E perché volere escludere chi è stato, per tanti

anni, magistrato, dall'assegnazione di un punteggio decoroso non limitato certamente a mezzo punto?

L'ultima questione su cui desidero intervenire riguarda la impossibilità di partecipare ad ulteriori concorsi per coloro che sono stati già respinti in due prove precedenti. Si tratta di una questione trattata tante volte in sede di ordinamento giudiziario e vorrei che, per una certa analogia, ci si adeguasse anche a quanto stabilito in quella sede. Ma il terzo comma dell'articolo 11, in cui si dice che: « per i primi due concorsi successivi all'entrata in vigore della legge, il limite di età è aumentato a 40 anni per coloro che, alla stessa data, abbiano già compiuto la pratica notarile », è una gentile concessione che attenua un po' il rigore di quei 35 anni su cui desidero dichiarare che manifesto il mio più assoluto dissenso tanto che voterò contro a dei principi del genere. Perché volere escludere coloro che hanno già superato il limite di 40 anni? A me pare una cosa veramente grave, ed è per questo, onorevole Presidente, che mi permetto di presentarle un emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 11, che preveda il limite di 50 anni per il concorso per coloro che abbiano già compiuta la pratica di notariato. Sarà il ministro di grazia e giustizia che provvederà all'assegnazione delle sedi agli idonei che ne facciano istanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questo emendamento, onorevole Presidente, tende proprio a ridurre un po', a mio avviso, la rigidità di questa norma. Quindi, con il mio emendamento e con gli emendamenti presentati dagli altri colleghi, penso si possa operare una riduzione del rigore di una legge che, a mio giudizio, manifesta un notevole carattere di rigidità nei confronti di una categoria che, invece, noi intendiamo rispettare e favorire.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'emendamento Pennacchini: *Sostituire il terzo comma dell'articolo 11 con il seguente*: « Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 1 resta di anni 50 per coloro che abbiano già compiuta la pratica notarile alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro di grazia e giustizia provvederà alla assegnazione di sedi agli idonei che ne facciano istanza entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ».

CACCIATORE. Anch'io chiedo, con il mio emendamento, che il limite di età per coloro che hanno già completata la pratica notarile, sia elevato a 50 anni. Prima di tutto dobbiamo pensare che il notaio va in pensione a 75 anni quindi, anche se partecipa al concorso a 50 anni, ha tutto il tempo necessario per arrivare alla pensione. C'è, poi, la pratica che è stata già completata ed in questo caso potrei parlare anche di diritto acquisito, nel momento in cui questo aspirante ha iniziato la pratica. Poi, c'è il concorso e, quindi, sarà l'esame a vagliare se questo uomo di 50 anni sia già affetto da arteriosclerosi o meno. Infatti, se egli supera il concorso vuol dire che è nella sua piena capacità mentale. Voglio ricordare, inoltre, che questo limite non c'è per le altre professioni e, quindi, voglio sperare che anche il notaio sia equiparato alle altre categorie. Vorrei, ancora, pregare il collega Cavallaro Francesco di non farsi dominare dalla preoccupazione - anche se giusta - che, accogliendosi qualche emendamento, questa legge debba essere rinviata al Senato, e quindi farsi dominare dal timore che non venga approvata. Noi dobbiamo, fare delle leggi chiare e giuste, quindi è meglio che la proposta di legge passi fra tre mesi, e che sia perfetta. Inoltre, quando il relatore Cavallaro Francesco si è opposto all'emendamento del collega Mitterdorfer, sono rimasto sorpreso. Infatti, credo che mai, come per il notaio, sia necessaria la conoscenza della doppia lingua. Infatti, il notaio deve registrare la volontà delle parti e guai, quindi, se nel registrare questa volontà egli non conosca perfettamente la lingua. Rinnovo, quindi, la preghiera al relatore Cavallaro Francesco perché egli pazienti, perché ci sono degli emendamenti che mi pare assolutamente necessario approvare.

AMATUCCI. Effettivamente la legge, così come ci è pervenuta dal Senato, offre molte preoccupazioni e dà luogo a molte osservazioni. Per quanto riguarda il limite di età, abbassare l'ammissione al concorso da 50 a 35 anni e metterlo, per coloro che hanno esercitato la pratica notarile, a 40 anni, mi sembra sia una disposizione che non ha alcun fondamento nella logica. Non è, infatti, che un limite di età possa determinare una particolare situazione di privilegio, in quanto tutti debbono sostenere una seria prova, non solo scritta ma anche orale. Comunque, signor Presidente, volevo soprattutto ricordare la posizione degli idonei. Sappiamo che essi possono esercitare l'alta funzione di coadiutore - cioè di sostituto del notaio nel periodo in cui il notaio medesimo è lontano - cioè sono investiti della piena responsabilità dell'ufficio. Per quanto riguarda la nomina degli idonei essa si inquadrerebbe negli stessi principî

che ispirarono l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 27 dicembre 1932, n. 1728, che dice testualmente: « Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad aumentare il numero dei posti messi a concorso aggiungendo quelli vacanti alla data del decreto, facoltà questa che è prevista anche dal nuovo ordinamento del notariato ». Su questo punto vorrei dei chiarimenti e da parte del relatore Cavallaro Francesco e da parte del rappresentante del Governo.

Ancora qualcosa a proposito dell'emendamento che ho presentato: esso riflette una caratteristica della mia natura. Fra le posizioni estreme cerco sempre la posizione di mezzo, la soluzione di compromesso che possa soddisfare gli uni e gli altri. Quindi, in linea di principio, sostengo il mantenimento dei limiti di età così come è attualmente stabilito; poi, in via subordinatissima, per quanto riguarda coloro che hanno già esercitato la pratica del notariato, credo che questo diritto debba essere tutelato.

ROMEO. Sono lieto che la presentazione di alcuni emendamenti abbia consentito alla nostra Commissione di lavorare con la partecipazione di molti dei suoi componenti. Oggi è in discussione un argomento che mi sembra interessare tutti: quello del limite d'età. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con l'emendamento presentato dal deputato Pennacchini, e mi permetto ancora di osservare che il limite di età, che si vorrebbe imporre con la legge, danneggerebbe tutti coloro che hanno già partecipato al concorso e sono stati dichiarati idonei ed ai quali tuttavia non è stata assegnata la sede. Il limite di età, io credo, verrebbe addirittura in alcuni casi a troncare l'aspirazione alla professione.

Siccome da tutte le parti politiche è stata riconosciuta la necessità che il limite non sia stabilito in modo così rigido, penso che le proposte di emendamento rivolte a mantenere il limite secondo quanto prefissato dalle norme già in vigore, dovrebbero essere accettate. Come, del pari, mi sembra vi sia adesione da parte di tutti i gruppi, per quanto riguarda la necessità del matenimento delle norme fissate per certe categorie benemerite della nazione: anzi, chiederei una estensione delle norme nel senso di includervi anche altre categorie benemerite che finora erano escluse.

In merito ai criteri in essa stabiliti, trovo che, mentre viene trascurata l'attività di avvocati e di magistrati, vi è una particolare norma in cui viene data la preferenza a chi ha frequentato una scuola di notariato, cosa che non dà, certamente, una garanzia assoluta. Per quanto riguarda i trasferimenti sono indicati, nell'articolo 3, i titoli da valutarsi nei concorsi notarili e vengono assegnati dei punteggi che sono al di fuori di quella che è la prassi normale. Perché, se è vero, come diceva il relatore, che le norme stabilite hanno dato luogo a contrasti e ricorsi al Consiglio di Stato, ciò si è verificato in passato. Infatti, ad un certo momento, su richiesta dello stesso Ministero di grazia e giustizia e dello stesso collegio dei notai, il Consiglio di Stato è stato invitato a stabilire dei criteri di massima che dovevano essere applicati per questi trasferimenti. Questi criteri sono stati chiaramente precisati tanto che, successivamente, non si sono più avuti ricorsi. Ora, lo strano è che, nel formulare questo nuovo testo di legge, i criteri indicati dal Consiglio di Stato, che non hanno più dato luogo a ricorsi, sono stati completamente trascurati. Mi permetto dare in visione all'onorevole Presidente questi criteri stabiliti dal Consiglio di Stato perché possa esaminarli e rendersi conto che, nel testo di questa legge, non si tiene assolutamente conto di tali indicazioni.

Ecco perché insisto sull'emendamento da me proposto, emendamento che potrò meglio specificare e perfezionare data la sua stesura affrettata. Concludo con il ritenere che sia necessario lasciare il limite di età a 50 anni, così come contemplato dalla legge vigente, e che siano stabiliti quei titoli di preferenza, sia per i concorsi che per i trasferimenti, per le categorie di combattenti, mutilati, invalidi, decorati al valore e profughi.

TENAGLIA. Faccio presente la necessità che i notai che esercitano nella provincia di Bolzano abbiano conoscenza della lingua tedesca, lingua parlata dalla maggior parte della popolazione. Però, data la delicatezza estrema della materia, è difficile trovare la formula per rendere concreto questo principio. Anche il collega Mitterdorfer è preoccupato da questa particolare situazione e, qualora il Governo avesse ad esprimere delle perplessità per l'inserimento di uno specifico emendamento in questa proposta di legge, si raccomanda vivamente perché possa trovare concreta attuazione il principio del bilinguismo in sede di emanazione delle norme che regoleranno questo specifico settore.

Chi vive sul posto non può non avvertire questa necessità che attiene al diritto di carattere naturale per cui gli atti fondamentali della propria vita, come contratti, testamenti e documenti ufficiali possano essere re-

datti nella lingua di cui si abbia piena conoscenza. Perciò, qualora il Governo non avesse la possibilità tecnica di inserire un emendamento nella proposta di legge, accolga, come mi auguro, un ordine del giorno quale raccomandazione perché questa necessità venga adeguatamente valutata nelle norme di attuazione.

MIGLIORI. Concordo con l'onorevole Tenaglia.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 4491 oggi discussa.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Genco ed altri: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1965, n. 798, recante disposizioni in materia di previdenza ed assistenza forense » (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4491).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Assennato, Bisantis, Bonaiti, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cavallaro Francesco, Costa Massucco Angiola, De Florio, Dell'Andro, Guidi, Mannironi, Macchiavelli, Martini Maria Eletta, Migliori, Pennacchini, Re Giuseppina, Romeo, Sforza, Tenaglia, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO